II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

relativa all'applicazione degli articoli da 123 a 127 incluso del trattato ai dipartimenti francesi d'oltremare

(71/364/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2;

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, secondo comma, spetta al Consiglio determinare le condizioni di applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del trattato che non sono enumerate nel primo comma del paragrafo 2 di detto articolo e in particolare delle disposizioni degli articoli da 123 a 127 incluso del trattato ;

considerando che gli interventi del Fondo sociale europeo possono favorire lo sviluppo economico e sociale di tali dipartimenti,

DECIDE :

Articolo 1

Gli articoli da 123 a 127 incluso del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché le disposizioni prese in esecuzione di detti articoli si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa entra in vigore alla data alla quale il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], entra in vigore.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

---

[1] Vedasi pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.